



UNIVERSITÀ DI PISA

Progressione economica con requisiti al 31 dicembre 2017

(D.D. prot. n. 72862 del 16 novembre 2018)

Corso di formazione - Categoria B

Comportamenti organizzativi e sistemi relazionali alla luce dello Statuto di Ateneo e del contratto
collettivo di lavoro

10 dicembre 2018

La *governance* di Ateneo alla luce delle ultime novità introdotte nello Statuto

Davide Fiumicelli

Indice

1. Introduzione	3
2. Le più recenti modifiche allo Statuto di Ateneo in materia di <i>governance</i> : una premessa	4
3. Il Rettore	4
4. Il Senato accademico	5
5. Il Consiglio di amministrazione	6
6. Il Nucleo di valutazione	8
7. La Commissione etica	9
8. Il Presidio della qualità	9

1. Introduzione

La legge n. 240 del 2010 è intervenuta in maniera significativa su svariate tematiche, ma senza dubbio uno degli ambiti più incisi dalla riforma è stato quello dell'organizzazione interna e del sistema di *governance* istituzionale delle università.

La c.d. "legge Gelmini", infatti, ha disciplinato in maniera dettagliata la materia, costringendo gli atenei a ridisegnare completamente i propri statuti.

In linea con quanto avvenuto in altri Paesi europei (come ad esempio in Francia, in alcuni *Länder* della Germania e, anche se solo in parte, in Spagna), si è imposto alle università un certo modello di *governance*, quale preconditione per un più efficace e responsabile esercizio dell'autonomia, visto che quello tradizionale era stato giudicato inadeguato a garantire tali finalità.

La critica principale rivolta al modello precedente risiedeva nel fatto che l'attenuazione della distinzione tra Senato accademico e Consiglio di amministrazione avesse comportato una non chiara ripartizione delle competenze tra i due organi, che esprimevano la stessa legittimazione, rischiando di presentarsi spesso come eccessivamente "autoreferenziali".

La legge di riforma, di conseguenza, ha cercato di porre rimedio a questa situazione, prevedendo la presenza di una componente esterna all'interno dei consigli di amministrazione e rafforzando i poteri delle strutture di vertice del governo degli atenei (a fronte del ridimensionamento degli altri organi collegiali e assembleari).

I consigli di amministrazione si sono così visti attribuire la delicata competenza a deliberare sulle «chiamate», sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, nonché su molti altri temi di grande rilevanza (divenendo i principali luoghi strategici collegiali per la determinazione degli indirizzi e la gestione delle università).

Il Rettore, poi, ha assunto un ruolo assolutamente centrale nel contesto della riforma: assicura al tempo stesso l'impulso e l'equilibrio del sistema, rappresenta l'Ateneo ed è responsabile del raggiungimento dei suoi fini, indirizza e coordina tutti processi decisionali (essendo membro di diritto del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, e presiedendo entrambi gli organi). La legge ha però imposto un limite di 6 anni per il suo mandato (non rinnovabile) e la possibilità per il Rettore di essere sfiduciato: il Senato accademico, difatti, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia; mozione che comunque non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, e che per essere accolta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale.

È proprio sulla base di tali dettagliate previsioni che l'Università di Pisa ha emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, il proprio Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana 6 marzo 2012, n. 55. Statuto che è stato modificato diverse volte, dapprima con D.R. 1 agosto 2012, n. 10538, con D.R. 26 settembre 2012, n. 12136 e con D.R. 2 settembre 2013, n. 30320, e da ultimo con D.R. 3 agosto 2018, n. 50560.

2. Le più recenti modifiche allo Statuto di Ateneo in materia di *governance*: una premessa

Nel nostro Ateneo, a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore dello Statuto, è stata dunque rilevata la necessità di apportare modifiche al testo vigente, sia alla luce della normativa sopravvenuta che a seguito dell'esito della verifica con la prassi applicativa.

Sono state di conseguenza approvate dal Senato accademico (previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione) alcune modifiche, emanate con il Decreto rettorale 3 agosto 2018 n. 50560, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 settembre 2018, n. 206, in vigore dal 20 settembre 2018.

Sebbene la struttura di fondo del testo e l'assetto organizzativo complessivo del nostro Ateneo vengano confermate, sono state comunque significative le modifiche introdotte, intervenute anche sul Titolo II, rubricato "Organi di Ateneo".

Le novità, su questa parte dello Statuto, sono di rilievo. Non cambia l'assetto complessivo del sistema dei rapporti tra gli organi, ma:

- all'art. 11 viene meno il riferimento nel comma 1 agli "organi necessari al governo dell'Ateneo", parlandosi genericamente di "organi dell'Ateneo";
- viene modificata la composizione di alcuni organi (come Senato accademico e Nucleo di valutazione);
- vengono inseriti nuovi organi, al comma 2 dell'art. 11, in particolare la Commissione etica e il Presidio della qualità.

3. Il Rettore

Quanto alla figura del Rettore (art. 12) viene confermato che ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è responsabile del perseguimento dei fini dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

Anche le funzioni elencate nel comma 2 dell'art. 12 restano inalterate rispetto al passato.

Emerge, però, la volontà di rafforzare e valorizzare, accanto alla figura dei prorettori, quella dei delegati, che appare nel vigente Statuto più volte all'interno della disposizione (commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell'art. 12).

Altra novità rilevante sono le modifiche relative agli aventi diritto.

L'elettorato attivo per le elezioni del Rettore spetta, oltre ai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di dipartimento, anche ai rappresentanti dei dottorandi negli stessi organi.

Ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, inoltre, si porta il voto degli elettori di cui alla lettera e) del comma 4 (personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici) ponderato nella misura di un voto ogni sei voti espressi (mentre in precedenza era di un voto ogni sette); continuano a fare eccezione, naturalmente, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, che hanno voto pieno.

Cambia poi il riferimento presente al comma 16, che stabilisce che le procedure per l'elezione del Rettore sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo (il riferimento precedente era ad un "apposito regolamento" che sarebbe dovuto intervenire sul punto).

4. Il Senato accademico

Il Senato accademico (art. 13) resta l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università, con compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi, e che approva il Regolamento generale di Ateneo. Vengono però precisate alcune funzioni dell'organo, in particolare grazie alle modifiche presenti ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 13.

Il vigente Statuto, infatti, prevede attualmente che il Senato approvi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione:

- i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di cui all'art. 39, comma 5;
- i regolamenti dei corsi di dottorato.

Si prevede, inoltre, che il Senato approvi gli altri regolamenti di ateneo acquisendo il parere del Consiglio di amministrazione, ed eserciti il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle altre strutture di cui al Titolo III (strutture didattiche, scientifiche e di servizio).

Altra novità di rilievo è legata alla composizione dell'organo.

Il comma 11 prevede infatti attualmente che il Senato debba essere composto da 27 membri, e non più 25 membri, grazie all'aggiunta di un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato (senior e junior) e un rappresentante dei dottorandi.

La composizione del Senato prevista all'art. 13 è dunque la seguente:

- il Rettore, che lo presiede;

- 18 docenti a tempo pieno, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, in numero di tre per ognuno dei sei settori culturali di cui al comma 20 (per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore);
- 1 rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior o junior (eletto dai ricercatori a tempo determinato);
- 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
- 4 rappresentanti degli studenti;
- 1 rappresentante dei dottorandi.

Resta fermo che il mandato dei membri eletti in Senato accademico dura quattro anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente, ma il mandato dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e dei dottorandi dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente (come avviene per i rappresentanti degli studenti).

L'elettorato passivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa, mentre l'elettorato attivo è attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.

I rappresentanti dei settori culturali, dei ricercatori a tempo determinato, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e dei dottorandi, sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore.

5. Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione (art. 14) resta organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università (il comma 1 non è stato modificato).

Alcune novità, tuttavia, sono state inserite con riferimento alle funzioni dell'organo.

Si stabilisce, ad esempio, che il Consiglio approvi, a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, previo parere del Senato accademico, gli altri regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dalla normativa statale vigente (nella versione precedente si faceva riferimento ai regolamenti attribuiti dallo Statuto stesso). Quanto al potere di deliberare, su proposta del Senato accademico o previo suo parere, l'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la disattivazione di corsi e sedi, nel vigente Statuto si aggiunge che "contestualmente all'approvazione dell'istituzione dei corsi, esprime parere sui relativi ordinamenti didattici".

Con riferimento alla composizione, si precisa invece che i 2 rappresentanti degli studenti debbano essere eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università di Pisa.

La composizione del Consiglio prevista all'art. 14 è dunque la seguente:

- il Rettore, che lo presiede;
- 5 componenti interni all'Ateneo, di cui 1 appartenente al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
- 2 componenti esterni all'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
- 2 rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università di Pisa.

Viene anche in parte modificata la procedura per la scelta della componente interna ed esterna del Consiglio, prevista ai commi da 5 a 9-bis dell'art. 14:

- i componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell'incarico;
- i componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico-amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno;
- la presentazione delle candidature dei componenti esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai componenti interni è disciplinata con apposito decreto rettorale; in entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità;
- il Senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, una di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo e una di almeno quattro candidati per la componente esterna; in mancanza dei requisiti numerici citati o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa ad una componente, i termini per la presentazione delle

candidature vengono riaperti per una sola volta per quella componente, secondo le regole definite nel Regolamento generale di ateneo;

- all'interno delle predette rose, il personale docente è eletto dai professori e ricercatori anche a tempo determinato; la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
- per quanto riguarda i componenti esterni, il Rettore li designa all'interno della rosa corrispondente;
- il Regolamento generale di Ateneo definisce le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti;
- l'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università di Pisa e ai dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di dottorato con sede amministrativa nell'Università di Pisa.

6. Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione (art. 15) continua ad esercitare le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

Anche con riferimento alle funzioni, la situazione non muta rispetto al passato, in quanto il Nucleo svolge:

- la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti o delle scuole, ai sensi dell'art. 36;
- la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
- le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
- le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

Con riferimento al Nucleo di valutazione, allora, la modifica principale riguarda la sua composizione (art. 15 comma 3):

- 6 membri (non più 5) di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno 3 non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa;
- 2 membri (non più 1) eletti dagli studenti, secondo modalità previste nel Regolamento generale di ateneo.

7. La Commissione etica

La Commissione etica (art. 20-bis) è uno degli organi introdotti all'interno del vigente Statuto, con il compito di svolgere le attività istruttorie sulle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice etico di cui all'articolo 40 dello Statuto stesso.

La Commissione è composta dal presidente e da 6 componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o dei corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi è nominato un membro supplente.

I componenti, effettivi e supplenti, sono designati dal Senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di 3 nomi proposte dal Rettore.

I componenti, nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni.

8. Il Presidio della qualità

Il Presidio della qualità (art. 20-ter) è l'altro organo introdotto all'interno del vigente Statuto, con il compito di esercitare le funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonché all'esterno nei confronti dell'ANVUR.

In particolare, il Presidio:

- organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità dei corsi di studio dell'Ateneo prescritte dalla normativa statale;
- sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
- regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;
- valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;

- verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità della ricerca dell'Ateneo prescritte dalla normativa statale;
- sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza di queste ultime.

Il Presidio della qualità è composto:

- da 6 docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con decreto del Rettore, su designazione del Senato accademico;
- da 1 rappresentante degli studenti indicato dal Consiglio degli studenti;
- dal responsabile, o suo delegato, della Direzione competente in materia.

Il Presidio è presieduto da un professore ordinario di ruolo dell'Ateneo scelto dal Rettore tra i docenti componenti.

Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Il regolamento di funzionamento del Presidio (approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione) può attribuire ulteriori poteri di promozione della qualità all'interno dell'Ateneo, nel rispetto della normativa statale.